



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-650/16

**A/S Bevola e Jens W. Trock ApS
contro
Skatteministeriet**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Imposta sulle società – Libertà di stabilimento – Società residente – Utile imponibile – Sgravio fiscale – Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni residenti – Autorizzazione – Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni non residenti – Esclusione – Eccezione – Regime opzionale di consolidato fiscale internazionale»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 giugno 2018

Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Sgravio fiscale — Normativa nazionale che autorizza la deduzione da parte di una società residente delle perdite subite dalla propria stabile organizzazione situata nello Stato membro di tale società ma che la esclude per le perdite subite definitivamente da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro — Eccezione che consente la deduzione in caso di applicazione di un regime opzionale di consolidato fiscale internazionale — Inammissibilità

(Art. 49 TFUE)

L'articolo 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che esclude la possibilità, per una società residente che non abbia optato per un regime di consolidato fiscale internazionale come quello di cui al procedimento principale, di dedurre dal proprio reddito imponibile le perdite subite da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro laddove, da un lato, tale società ha esaurito tutte le possibilità di deduzione di tali perdite ad essa offerte dal diritto dello Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione in parola e, dall'altro, essa ha cessato di percepire ricavi da quest'ultima, di modo che non esiste più alcuna possibilità che le perdite siano prese in considerazione nello Stato membro in questione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

A tal proposito, la Corte ha dichiarato che, con riferimento alle misure previste da uno Stato membro al fine di prevenire o di attenuare la doppia imposizione degli utili di una società residente, in linea di principio le società che hanno stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro non si trovano in una situazione comparabile a quella delle società che hanno stabili organizzazioni residenti (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2014, *Nordea Bank Danmark*, C-48/13, EU:C:2014:2087, punto 24, e del 17 dicembre 2015, *Timac Agro Deutschland*, C-388/14, EU:C:2015:829, punto 27).

Tuttavia, per quanto riguarda le perdite attribuibili a una stabile organizzazione non residente che ha cessato ogni attività e le cui perdite non sono state e non possono più essere dedotte dal suo reddito imponibile nello Stato membro in cui esercitava la propria attività, la situazione di una società

residente che detiene una stabile organizzazione non residente non è diversa da quella di una società residente che ha una stabile organizzazione residente, alla luce dell'obiettivo di prevenzione della doppia deduzione delle perdite.

Il criterio del carattere definitivo delle perdite, ai sensi del punto 55 della sentenza del 13 dicembre 2005, *Marks & Spencer* (C-446/03, EU:C:2005:763), è stato precisato al punto 36 della sentenza del 3 febbraio 2015, *Commissione/Regno Unito* (C-172/13, EU:C:2015:50). Ne discende che la definitività delle perdite subite da una controllata non residente può essere accertata solamente qualora questa non percepisca più ricavi nello Stato membro di residenza. Infatti, fintantoché la controllata continui a percepire ricavi, ancorché minimi, sussiste la possibilità che le perdite subite possano essere poi compensate con utili futuri realizzati nello Stato membro di sua residenza.

Si evince da tale giurisprudenza, applicabile per analogia alle perdite di stabili organizzazioni non residenti, che le perdite attribuibili a una stabile organizzazione non residente acquistano carattere definitivo qualora, da un lato, la società che la detiene abbia esaurito tutte le possibilità di deduzione di tali perdite ad essa offerte dal diritto dello Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione e, dall'altro, essa abbia cessato di percepire ricavi da quest'ultima, di modo che non esiste più alcuna possibilità che le perdite in questione siano prese in considerazione in tale Stato membro.

(v. punti 37, 38, 63, 64, 66 e dispositivo)